

Il dpr 186/2006 con la nuova disciplina in materia è stato pubblicato nella G.U. n. 114 del 18/5/06

Al diritto d'accesso basta la richiesta Se non c'è controinteressato è sufficiente la domanda verbale

DI GIOVANNI GALLI

Per accedere a un documento amministrativo potrà bastare una semplice richiesta verbale. Se non ci sono controinteressati, ossia soggetti che possono trarre pregiudizio dalla visione dell'atto da parte di terzi, il diritto d'accesso, riconosciuto come vero e proprio diritto soggettivo, potrà essere esercitato in via informale, mediante domanda, anche verbale, all'ufficio competente.

In presenza di controinteressati, invece, l'istanza dovrà essere scritta. E in ogni caso, una volta accolta la richiesta, il diritto di accesso si estenderà a tutti i documenti eventualmente richiamati nell'atto da visionare. È stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2006 il dpr 184/2006 con la nuova disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi (si veda *Italia Oggi* del 18/3/2006). Nello specifico, il nuovo dpr, 17 articoli in tutto, che prima di approdare sul tavolo di palazzo Chigi ha ricevuto il via libera, seppur con molti rilievi, della

Conferenza dei presidenti delle regioni prima e del Consiglio di Stato poi (si veda *Italia Oggi* del 14/2 e del 4/3/2006), modifica e sostituisce integralmente il precedente regolamento (dpr 27 giugno 1992 n. 352). Una delle principali novità del dpr pubblicato in *G.U.* è la giurisdizione esclusiva amministrativa.

L'accoglimento dell'istanza comporta anche la facoltà

d'accesso agli altri documenti richiamati nell'atto a cui si è chiesto di accedere

In questi ultimi, però, è ricevuto la domanda d'accesso. I

controinteressati potranno presentare opposizione all'accesso.

Per quel che riguarda la domanda verbale, una delle novità più rilevanti del regolamento è rappresentata dalla possibilità di presentare richiesta verbale, qualora non vi siano controinteressati. Se, invece, ci sono, l'istanza di accesso dovrà essere formale. Spetterà, in ogni caso, a chi fa domanda dimostrare il legame tra il proprio interesse e l'oggetto della richiesta. Altra disposizione di rilievo è contenuta nell'art. 7 del dpr. Viene precisato che l'accoglimento dell'istanza comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti richiamati nell'atto a cui si è chiesto di accedere, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento.

L'art. 9 del regolamento prevede la possibilità di diffire l'esercizio del diritto d'accesso, indicando però la durata dello slittamento, e a condizione che vi siano particolari interessi da tutelare tra cui la riservatezza dell'amministrazione. Per quanto riguarda l'esclusione, si precisa che i documenti possono essere sottratti all'accesso solo nei

caso previsti dalla legge 241/90 (segreto di stato; sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali; politica monetaria e valutaria; ordine pubblico e prevenzione e repressione della criminalità).

Vengono riviste, dalla nuova disciplina in materia di accesso, le funzioni della Commissione per l'accesso a cui spetterà dare pareri sui regolamenti e sugli atti che riguardano l'esercizio del diritto, oltre al contenzioso amministrativo in materia.

Inoltre, è stato previsto che le decisioni di irricevibilità o inammissibilità della domanda non precludono la possibilità di riproporre il ricorso contro un nuovo comportamento tenuto dal soggetto che detiene il documento. Il regolamento approvato dal consiglio dei ministri si applica anche alle regioni e agli enti locali (tranne che nelle disposizioni espressamente indicate) in quanto attinenti alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni che deve restare uniforme su tutto il territorio nazionale. (riproduzione riservata)

Il gdp di Pergola ha stabilito che lo stato di necessità salva dalle multe

Ciudadonada alta velocità

La notizia è arrivata dalla tavola rotonda di ieri

Anaci accreditata